



ARMONIZZAZIONE NORMATIVA NAZIONALE CON IL REGOLAMENTO (UE) 305/2011 PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)

[Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106](#)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 305/2011](#), che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2017

GU n. 159 del 10 luglio 2017

Art. 1 Finalità

1. Il presente decreto disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 305/2011](#), che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono [regole tecniche \(quali sono le regole tecniche?!??\)](#) inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione.

REGIME SANZIONATORIO

Art. 19. Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante

1. Il fabbricante che *viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con *la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro*; salvo che il fatto costituisca più grave reato, **quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio**, il fabbricante che viola l'obbligo di cui al primo periodo o l'obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, **è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro**.

Regime sanzionatorio

Art. 19. Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011, in materia di deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione:

Si tratta di prodotti che pur ricadendo in una norma armonizzata ma:

fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante;

fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili

fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio culturale

Regime sanzionatorio

Art. 19. Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante

3. Il fabbricante che viola l'obbligo di **cui all'articolo 4, paragrafo 2**, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a **uso strutturale o a uso antincendio**.

OSS: Art. 4 c. 2 - Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, **possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione.**

Regime sanzionatorio

Art. 19. Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante

4. Il fabbricante che redige la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Regime sanzionatorio

Art. 19. Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante

5. Il fabbricante che fornisce la dichiarazione di prestazione violando le prescrizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

OSS: Art. 7 CPR - È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico

Regime sanzionatorio

Art. 19. Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante

6. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all'uso della marcatura CE di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro **qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.**

Regime sanzionatorio

Art. 19. Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante

7. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l'apposizione della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro **qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.**

Art. 20. Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o IL COLLAUDATORE che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro **qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.**

Art. 20. Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

2. **Il progettista dell'opera** che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro **qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.**

Art. 21. Violazione degli obblighi degli operatori economici

1. **L'operatore economico** che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e) , del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che viola le disposizioni di cui agli articoli 11, paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16 del regolamento (UE) n. 305/2011 e 6, comma 5, del presente decreto è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro; ai medesimi fatti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro qualora si riferiscano a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio rientranti nell'ambito di cui all'articolo 5, comma 1, o tenuti alla conformità alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformità formali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011 rimosse dall'operatore economico entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 18.

Art. 22. Violazione degli obblighi di certificazione

1. **Chiunque**, nell'esercizio delle attività svolte **dall'organismo notificato o dal laboratorio** di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attestati fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro, **qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio**.

2. Ferma restando l'applicazione del comma 1, l'organismo o il laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che non adempie alle richieste di cui all'articolo 16, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro; al medesimo fatto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da 2.000 euro a 12.000 euro, qualora si riferisca a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

3. **Chiunque** rilasci documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione e **che non sia soggetto autorizzato** ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 marzo 1985, ciascuno per le proprie specifiche attribuzioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, **qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio**.



Dott. Ing. Piergiacomo Cancelliere, *Ph.D.*
E-mail piergiacomo.cancelliere@vigilfuoco.it